



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1176

Seduta del 28/01/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Fabrizio Sala

Oggetto

ATTUAZIONE L.R. 29/2016 – INDIZIONE DEL PREMIO “LOMBARDIA E' RICERCA” RIVOLTO AGLI STUDENTI A.S. 2018/2019 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE DE NICHILLO RIZZOLI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Albonetti

Il Dirigente Ermanno Boccalari

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 11 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'Articolo 9 della Costituzione che recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica";

RICHIAMATO lo Statuto di Autonomia della Regione Lombardia che all'articolo 10 riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi e stabilisce, al comma 2, che la Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva e gli investimenti nel campo della ricerca;

RICORDATO che da sempre le azioni di Regione sono volte a favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e ad elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura che individua nel sostegno alla ricerca e all'innovazione la priorità strategica delle politiche per le imprese di Regione Lombardia;

RICHIAMATA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" che riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia e promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche a favore dello sviluppo dell'eccellenza lombarda;

RICHIAMATA la legge regionale del 23 novembre 2016 n. 29 "Lombardia è ricerca e innovazione" che:

- valorizza l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione a sostegno del tessuto economico-produttivo lombardo e del benessere della comunità;
- interviene per regolare e dare impulso agli ambiti strategici dell'innovazione sistemica, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata, dai quali dipendono primariamente competitività e benessere;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 2, comma 6 lettera e) della l.r. 29/2016 che istituisce l'8 novembre la giornata della ricerca intitolata a Umberto Veronesi nella quale assegnare premi a ricercatori e imprese che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 17/12/2018 con cui Regione ha indetto il Premio internazionale “Lombardia è Ricerca” per l’anno 2019 nell’area strategica dell’Healthy Ageing con la funzione di riconoscere pubblicamente l’impegno e il talento di una persona che ha apportato un significativo contributo per le sue ricerche, scoperte e invenzioni nell’avanzamento della conoscenza scientifica e tecnologica con specifico riguardo alle ricadute sulla qualità della vita delle persone;

RICHIAMATA inoltre la DGR n. 7263 del 23/10/2017 con cui Regione, al fine contribuire alla sensibilizzazione e all’avvicinamento della scuola al mondo della ricerca e dell’innovazione:

- ha istituito il premio “*LOMBARDIA E RICERCA*” dedicato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione e formazione professionale (IeFP) per l’anno scolastico 2017/2018;
- ha approvato lo schema di accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per gestione del premio sopra citato;

DATO ATTO che le edizioni 2017 e 2018 del premio internazionale “*LOMBARDIA E RICERCA*” e l’edizione 2018 del premio rivolto agli studenti hanno avuto esito positivo e una significativa ricaduta sul territorio della Regione;

EVIDENZIATO che il Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia (di seguito USR) è un’istituzione pubblica che opera sul territorio lombardo in qualità di ufficio periferico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano, per promuovere—la diffusione delle conoscenze e tra l’altro per l’incentivazione dell’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;

RITENUTO, al fine di valorizzare nuove invenzioni aventi carattere prototipale che potrebbero avere un impatto significativo sulla vita delle persone in termini di qualità e sostenibilità, di indire anche per l’anno 2019 un premio dedicato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) – denominato “*LOMBARDIA E RICERCA - A.S. 2018/2019*”;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare lo schema di Accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR) proseguendo la proficua collaborazione già attivata, al fine di definire le regole e la gestione delle attività per la selezione del premio “*LOMBARDIA E RICERCA - A.S. 2018/2019*”, allegato A



Regione Lombardia

LA GIUNTA

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che la somma da destinare al Premio "LOMBARDIA E' RICERCA" rivolto agli studenti A.S. 2018/2019 è pari ad euro 45.000 da suddividere in 3 premi graduati del valore rispettivamente di:

Primo premio: € 15.000,00 al 1° gruppo classificato,
Secondo premio: € 10.000,00 al 2° gruppo classificato,
Terzo premio: € 5.000,00 al 3° gruppo classificato;

PRECISATO, altresì, che per ogni premio assegnato è contestualmente destinata una somma di euro 5.000,00 a ciascuna scuola/istituto di provenienza degli studenti vincitori

STABILITO di destinare inoltre la somma di € 1.000,00 a favore della scuola, individuata dall'ufficio USR, a titolo di rimborso spese per svolgere la funzione di liquidazione del suddetto premio;

DATO ATTO che:

- le risorse economiche per la valorizzazione dei premi corrispondono ad euro 46.000 e trovano copertura sul capitolo 14.03.104.12932 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
- tali risorse saranno trasferite, a seguito di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con Ufficio scolastico regionale, alla scuola/istituto individuato per le attività di liquidazione del premio;

RICHIAMATO l'art. 15 della l. 241/90 che consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;

RICHIAMATO inoltre il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 che all'articolo 6 comma 5 prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

DATO ATTO altresì che il presente accordo non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti di stato di cui all'art. 107, comma 1° del TFUE in quanto:

- l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia è un'istituzione pubblica che opera sul territorio lombardo in qualità di ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano;
- che rispetto alla collaborazione di cui trattasi per tutto il periodo di durata dell'accordo non sarà svolta alcuna attività economica;

RITENUTO di indicare quale termine per la sottoscrizione dell'accordo il 28/02/2019;

DATO ATTO che alla sottoscrizione dell'accordo provvederà il Direttore Generale pro tempore della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;

DATO ATTO inoltre che la Direzione provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza – ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sul BURL;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di indire un premio dedicato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) – denominato “LOMBARDIA E' RICERCA - A.S. 2018/2019”, da suddividere in 3 premi graduati del valore rispettivamente di:
 - Primo premio: € 15.000,00 al 1° gruppo classificato
 - Secondo premio: € 10.000,00 al 2° gruppo classificato
 - Terzo premio: € 5.000,00 al 3° gruppo classificato
2. di stabilire, altresì, che per ogni premio è contestualmente assegnata una somma di euro 5.000,00 a ciascuna scuola/istituto di provenienza dei vincitori del premio;
3. di destinare la somma di € 1.000,00 a favore della scuola, individuata dall'Ufficio scolastico regionale (USR), a titolo di rimborso spese per svolgere la funzione di liquidazione del suddetto premio;
4. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione con l' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR) per la gestione del Premio per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) - “LOMBARDIA E' RICERCA - A.S. 2018/2019”, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che:
 - le risorse economiche per la valorizzazione dei premi corrispondono ad euro 46.000,00 a valere sul capitolo 14.03.104.12932 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
 - tali risorse saranno trasferite, a seguito di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con Ufficio scolastico regionale, alla scuola/istituto individuata per le attività di liquidazione del premio;
6. di stabilire che il presente Premio verrà assegnato in occasione della Giornata della Ricerca l'8 novembre 2019 che vede la presenza anche del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

mondo scolastico;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente - ai sensi del D.LGS n. 33/2013;
8. di demandare gli atti successivi al dirigente pro-tempore della UO Internazionalizzazione, export e promozione della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per

LA GESTIONE DEL PREMIO REGIONALE RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

“LOMBARDIA È RICERCA - A.S. 2018/2019”

TRA

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come “Regione”, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore della D.G. Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, con sede legale in Milano via Polesine, 13, di seguito indicato come “USR”, rappresentato dal Direttore Generale pro tempore

PREMESSO CHE

- A. La L.r. 6 agosto 2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
- B. La D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. 2412, “Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro” e successivi decreti attuativi;

- C. D.D.U.O. n. 12550 del 20 dicembre 2013, "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n. 19/2007)";
- D. D.D.S. n. 7214 del 28 luglio 2014, "Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo delle Regione Lombardia in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013";
- E. L.r. 5 ottobre 2015, n. 30, "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro in Regione Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- F. l' articolo 9 della Costituzione che recita: "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica*";
- G. il Decreto L.vo 16 aprile 1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- H. il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche;
- I. l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;
- J. il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie;
- K. il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- L. i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, n. 87-88-89 concernenti i regolamenti di riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
- M. le conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 sulla occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza;
- N. la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l'articolo 2 che delega al Governo la definizione di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione postsecondaria e di valorizzazione di risultati e di eccellenze;
- O. il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 recante disposizioni per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;
- P. la Legge n.107 del 13 luglio 2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;

- Q. La Legge Regionale del 23 novembre 2016, n. 29 “Lombardia è ricerca e innovazione”;
- R. Regione Lombardia, all' articolo 10 del proprio Statuto di Autonomia, riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi e stabilisce al comma 2 che la Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva e gli investimenti nel campo della ricerca;
- S. le azioni di Regione sono volte a favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e di contribuire a elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese;
- T. il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura individua nel sostegno alla ricerca e all'innovazione la priorità strategica delle politiche per le imprese di Regione Lombardia;
- U. la legge regionale del 23 novembre 2016 n. 29 “Lombardia è ricerca e innovazione”:
- valorizza l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione a sostegno del tessuto economico- produttivo lombardo e del benessere della comunità;
 - interviene per regolare e dare impulso agli ambiti strategici dell'innovazione sistemica, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata, dai quali dipendono primariamente competitività e benessere;
- V. in particolare, l'articolo 2, comma 6 lettera e) della l.r. 29/2016 istituisce l'8 novembre la giornata della ricerca intitolata a Umberto Veronesi nella quale assegnare premi a ricercatori e imprese che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- W. la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia e promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche a favore dello sviluppo dell'eccellenza lombarda;
- X. l'Ufficio Scolastico regionale, quale ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano, svolge le seguenti funzioni:
- assegna priorità ai bisogni, interessi e aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie, nell'ottica di una formazione di alto livello, funzionale allo sviluppo della cultura scientifica e tecnica;

- favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio per la definizione e la realizzazione di un piano formativo integrato, rispondente ai bisogni dell'utenza e alle vocazioni locali;
- ricerca le condizioni per realizzare nelle scuole, in attuazione dell'art. 21 della legge n. 59/97, la massima flessibilità organizzativa, la tempestività e l'efficacia degli interventi, anche attraverso l'apporto costruttivo di soggetti e risorse diversi, presenti a livello territoriale;
- riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna, capace di mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente, di creare, attraverso il protagonismo dei giovani, le migliori condizioni per un apprendimento efficace;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia attivano per l'anno 2019 una collaborazione, ai fini della realizzazione del premio denominato "Lombardia e Ricerca - A.S. 2018/2019" rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole/istituti di provenienza degli studenti vincitori.

Tali premi verranno assegnati nell'ambito della Giornata della ricerca e dell'innovazione che Regione Lombardia celebra l'8 novembre di ogni anno, con lo scopo di valorizzare proposte progettuali aventi carattere prototipale funzionante relative alle aree tematiche di interesse regionale sotto indicate e che abbiano un impatto significativo sulla vita delle persone in termini di qualità e sostenibilità.

Le aree tematiche di rilevante interesse regionale comprese nell'ambito della "Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione" (S3):

- Agroalimentare
- Eco-industria
- Industrie creative e culturali
- Industria della salute
- Manifatturiero avanzato
- Mobilità sostenibile

- Aerospazio corrispondenti ai 9 cluster tecnologici lombardi (aerospazio, agrifood, chimica verde, energia e ambiente, fabbrica intelligente, mobilità, scienza della vita, ambienti di vita, smart communities);

Articolo 2 – Attività di collaborazione e caratteristiche del premio

Regione e USR, nell'ambito del rapporto di collaborazione, si impegnano a promuovere e gestire il Premio "Lombardia e Ricerca - A.S. 2018/2019" rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di leFP" e alle scuole/istituti, di provenienza degli studenti vincitori;

Il premio sarà caratterizzato dai seguenti elementi:

- **CARATTERISTICHE DEL PREMIO**

Il premio consiste nell'assegnazione da parte di Regione Lombardia di tre premi a gruppi di studenti (composti da almeno tre studenti) iscritti all'a.s. 2018/2019 così articolati:

Primo premio: € 15.000,00 al 1° gruppo classificato

Secondo premio: € 10.000,00 al 2° gruppo classificato

Terzo premio: € 5.000,00 al 3° gruppo classificato

Alle scuole/istituti di provenienza dei tre gruppi di vincitori è assegnato un contributo di 5.000,00 euro ciascuna;

Inoltre è assegnato un contributo di € 1.000,00 a favore della scuola, individuata dall'ufficio USR, a titolo di rimborso spese per svolgere la funzione di liquidazione del suddetto premio;

- **DESTINATARI**

I destinatari dei premi sono:

- tre gruppi di studenti iscritti nell'a.s. 2017/2018 alle scuole secondarie di secondo grado o ai corsi di leFP erogati da istituzioni formative iscritte nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati da Regione Lombardia;
- le tre scuole/istituti di provenienza dei gruppi di studenti vincitori;

- **OGGETTO DEL PREMIO**

Saranno premiate le tre migliori proposte progettuali sviluppate da gruppi di studenti (minimo 3 studenti) per l'eventuale realizzazione di una invenzione, a carattere

prototipale, funzionante, relativa alle aree tematiche di interesse regionale sopraelencate.

La domanda deve essere corredata da una relazione di 2 pagine (max) oppure da documenti esplicativi relativi all'invenzione proposta (power point, PDF, foto, video, loghi, disegni) che delineino con chiarezza: concetto, strategia, disegno, funzionamento, tecnologia e l'impatto sociale in termini di qualità e sostenibilità. Ai fini della candidatura non è necessaria l'avvenuta realizzazione del prototipo.

- **CRITERI DI VALUTAZIONE**

Per la valutazione dei progetti la giuria considererà i seguenti ~~come~~ elementi qualificanti:

- coerenza con le tematiche del Premio
- validità scientifica
- originalità
- efficacia comunicativa
- impatto sociale

Articolo 3 - Modalità di collaborazione

Regione eUSR per la gestione del premio si impegnano a definire il regolamento che disciplina il premio "Lombardia è ricerca" rivolto agli studenti iscritti nell'a.s. 2017/2018. Le altre attività sono suddivise come sotto indicato.

Regione si impegna a:

- assegnare il premio rivolto agli studenti in occasione della "Giornata della Ricerca" intitolata a Umberto Veronesi (istituita dalla LR 29/2016) e prevista per il giorno 8/11/2019;
- nominare una Giuria con il compito di valutare le candidature pervenute;
- approvare gli esiti della valutazione;
- definire le regole per la protezione dei dati.

USR si impegna a:

- ricevere tutte le candidature al premio;
- individuare la scuola che svolgerà la funzione di liquidazione del premio;
- raccogliere il consenso per il trattamento dei dati degli studenti per il tramite delle scuole di appartenenza;

Articolo 4 - Risorse finanziarie e modalità di liquidazione

Regione Lombardia mette a disposizione la somma di 46.000,00 euro, che sarà erogata, sotto forma di premi ai vincitori individuati e ai relativi istituti di

appartenenza, per il tramite di un'istituzione scolastica individuata dall'Ufficio Scolastico. Tale istituzione scolastica percepirà una somma di € 1.000,00 , a titolo di rimborso spese per svolgere la funzione di liquidazione del suddetto premio

Si dà atto che la spesa a carico di Regione, di cui al presente articolo, si configura quale contributo per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni svolte dall'Ufficio scolastico nei confronti di Regione medesima.

Le somme erogate sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Articolo 5 – Responsabili dell'accordo

Per Regione il Direttore Generale pro tempore della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione svolge le funzioni di coordinatore generale per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

Per USR il Direttore Generale dottoressa Delia Campanelli, svolge le funzioni di coordinatore generale per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

Il Responsabile operativo per Regione è il Dirigente pro tempore della UO "Internazionalizzazione, export e promozione" - Dott. Ermanno Boccalari

Il Responsabile operativo per USR è il Dirigente Uff. V USR - Dott. Roberto Proietto

Articolo 5 – Validità dell'Accordo

Il presente accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione delle attività e comunque non oltre il termine della XI legislatura.

Il presente accordo potrà essere oggetto di integrazione per ulteriori attività che si rendessero necessarie alla realizzazione del progetto.

Articolo 6 – Modalità di erogazione del contributo

La somma che Regione destina al Premio "LOMBARDIA E' RICERCA" rivolto agli studenti A.S. 2018/2019 è pari ad euro 45.000 da suddividere in 3 premi graduati del valore rispettivamente di:

Primo premio: € 15.000,00 al 1° gruppo classificato

Secondo premio: € 10.000,00 al 2° gruppo classificato

Terzo premio: € 5.000,00 al 3° gruppo classificato

Per ogni premio assegnato è contestualmente destinata una somma di euro 5.000,00 a favore di ciascuna scuola/istituto di provenienza degli studenti vincitori per un importo complessivo di € 15.000,00

Inoltre viene destinata la somma di €1.000,00 a favore della scuola, individuata dall'ufficioUSR, a titolo di rimborso spese per svolgere la funzione di liquidazione del suddetto premio;

L'importo complessivo di € 46.000,00 viene trasferito in un'unica soluzione alla scuola che provvede a svolgere la funzione di liquidazione del premio ai singoli vincitori.

Articolo 7 – Riservatezza

Nel corso della collaborazione l'USR potrà avere accesso ai dati ed alle informazioni disponibili presso la Regione Lombardia e si impegna ad utilizzare i dati raccolti dalla Regione esclusivamente a fini della collaborazione oggetto del presente accordo.

L'USR garantisce che il proprio personale delegato allo svolgimento della collaborazione mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti riservati della Regione e delle Scuole secondarie di secondo grado o delle istituzioni formative iscritte nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati da Regione Lombardia che erogano corsi di leFP dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell'ambito del presente accordo.

Regione, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di collaborazione oggetto del presente accordo per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso Coordinatore generale per la realizzazione delle attività, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente accordo e che non costituiscano l'oggetto dell'accordo stesso.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente.

Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua l'USR, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile esterno del trattamento dei dati del Titolare in quanto ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, l'USR, in qualità di Responsabile del trattamento, nomina come sub responsabile del trattamento la scuola che svolgerà la funzione di liquidazione del premio.

L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione dell'USR, decorso il quale lo stesso USR potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (Allegati A.1, A.1.1, A.1.2) approvato con delibera XI/812 del 19/11/2018 sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

Qualora USR ai sensi del sopracitato c. 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente c. 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Articolo 9 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

Regione potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente accordo fermo restando che, salvo specifiche intese scritte tra le parti, è escluso l'utilizzo del nome dell'USR per scopi pubblicitari.

E' esclusa l'utilizzazione dei risultati dell'accordo quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.

USR nella persona del Direttore Generale per la realizzazione delle Attività, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Esso potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica previa autorizzazione della Regione, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Art.10 - Codice Comportamento dei Dipendenti Pubblici e Piano di Prevenzione della Corruzione

Le parti dichiarano di conoscere il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia approvato con DGR n. 1063 del 12.12.2013 e adottato con la DGR n. 1290 del 30.01.2014, reperibile sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti di Regione Lombardia comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

Articolo 11 – Controversie

Le parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente accordo.

Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in rapporto al presente accordo, per il quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole tra le parti contraenti, è competente il Foro di Milano.

Articolo 12 – Ulteriori disposizioni

Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 354 della legge 266 del 23/12/2005 e è stipulato

mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, accettato e sottoscritto.

Milano, _____

Regione Lombardia D.G. Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione	Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Il Direttore Generale pro tempore	Il Direttore generale pro tempore
Roberto Albonetti	Delia Campanelli